GUIDA OPERATIVA ARTT. 186 E 187 C.D.S. E VEICOLO FERMO

L’accertamento dei reati previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada nei confronti di chi viene individuato a bordo di un veicolo fermo rappresenta una delle sfide più insidiose per la Polizia Giudiziaria. Il dilemma centrale risiede nel superare lo scarto probatorio tra la semplice presenza nell’abitacolo e la dimostrazione dell’effettiva condotta di guida antecedente, evitando che il procedimento scivoli nel campo delle mere presunzioni. Sebbene la giurisprudenza abbia a lungo assimilato la sosta alla circolazione, l’evoluzione recente impone un rigore descrittivo e documentale molto preciso.

Quadro normativo e la nozione di "circolazione"

Il presupposto giuridico da cui partire è la definizione di "circolazione stradale". Per decenni la Suprema Corte ha adottato una lettura massimizzante, includendo nella circolazione anche la sosta e la fermata come fasi fisiologiche del movimento veicolare. Tuttavia la recente sentenza n. 39736/2025 ha introdotto un sensibile affinamento garantista, richiamando l’obbligo di superare il "ragionevole dubbio" previsto dall’art. 533 c.p.p. Non basta più "trovare l’auto ferma" per presumere la guida, ma occorre provare la movimentazione in area pubblica.

Visione tradizionale (massimizzante)	Recente affinamento garantista (Sent. 39736/2025)
Presunzione di guida: la sosta sulla carreggiata è considerata fase integrante e continuativa del viaggio (Cass. n. 37631/2007).	**Rigore probatorio**: la semplice presenza nell'abitacolo non prova la guida pregressa in assenza di riscontri certi sulla movimentazione (Art. 533 c.p.p.).
Onere invertito: in caso di incidente grava sull'imputato l'onere di provare un'assunzione di alcol successiva (Cass. n. 4931/2024).	**Finalità del motore**: l'accensione del motore per il solo riscaldamento dell'abitacolo fuori dal flusso veicolare non integra la "fermata".
Fermata operativa: il veicolo in mezzo alla carreggiata con motore acceso è circolazione (Cass. n. 13599/2024).	**Inutilizzabilità del sospetto**: le segnalazioni anonime o le congetture sulla "prontezza alla marcia" sono irrilevanti senza prove fattuali.

Perché l’impianto accusatorio regga in dibattimento, l'operatore deve costruire un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 192 c.p.p., partendo da un'analisi oggettiva del posizionamento del mezzo.

La scansione logica della rilevazione: posizione e stato del mezzo

L'indagine deve cristallizzare immediatamente tre fattori decisivi che trasformano il sospetto in prova di guida:

- **COLLOCAZIONE DEL VEICOLO**: è il primo elemento di valutazione. Un veicolo immobile lungo la carreggiata, al centro di una corsia o in corsia d'emergenza configura tecnicamente una "fermata", intesa come fase attiva della circolazione. Diversa è la situazione di un mezzo regolarmente parcheggiato in stalli dedicati, in aree private o comunque fuori dal flusso veicolare, dove la presunzione di guida cade in assenza di prove ulteriori.

- **CONDIZIONI MECCANICHE E OPERATIVE:** l'operatore deve registrare se il motore è acceso, se il quadro è inserito o se il propulsore risulta ancora caldo al tatto. Va tuttavia prestata attenzione alla finalità, se l'auto è fuori dal traffico, l'uso del motore per riscaldare l'ambiente non dimostra ipso facto la marcia. Un elemento indiziario fortissimo è invece il cosiddetto "fermo tecnico", la presenza di danni da impatto recenti che giustificano l'immobilità del mezzo a seguito di un incidente.
- **SCANSIONE CRONOLOGICA:** ricostruire l'orario esatto dell'intervento e, se possibile, del momento in cui il veicolo si è fermato è indispensabile per smentire l'eccezione difensiva secondo cui l'alterazione sarebbe avvenuta dopo la sosta.

Una volta definita la cornice oggettiva della posizione del mezzo, l'attenzione deve spostarsi con estrema precisione descrittiva sul conducente.

Identificazione del conducente e rilevazione dei sintomi

Identificare il "reale conducente" non significa solo indicare chi siede al posto di guida. L'operatore deve verbalizzare la posizione esatta del corpo, se il soggetto tiene le mani sul volante o se, come spesso accade nei casi di grave ebbrezza, ha le **mani e la testa adagiate sul volante** in stato di incoscienza o sonno. Tale dettaglio cristallizza il contatto fisico e il controllo del mezzo.

La rilevazione dei sintomi è il presupposto essenziale per supportare i successivi risultati strumentali. Vanno documentati tempestivamente:

1. **Alito:** presenza di forte odore vinoso o acuto.
2. **Eloquio:** linguaggio confuso, disarticolato o palesemente impastato.
3. **Occhi:** presenza di lucidità, arrossamento o difficoltà di fissazione.
4. **Deambulazione:** comportamento incerto, barcollante o necessità di appoggio nel momento in cui il soggetto viene invitato a scendere dal veicolo.

Questi elementi sintomatici sono i pilastri che giustificano l'atto successivo, il più delicato sotto il profilo delle garanzie processuali: l'accertamento etilometrico.

Il perno della tutela: l'avviso della facoltà di assistenza legale

Il rispetto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. costituisce il discrimine tra un atto valido e un atto nullo. La giurisprudenza qualifica l'omissione dell'avviso al difensore come una **nullità a regime intermedio**, che tuttavia può rendere l'intero accertamento inutilizzabile se non sanata.

Regola d'Oro: prima di procedere all'esame etilometrico gli operanti hanno l'obbligo tassativo di avvertire il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. L'avvertimento non richiede formule sacramentali e può essere fornito oralmente, ma deve essere rigorosamente documentato nel verbale di accertamenti urgenti.

Sotto il profilo tecnico, l'etilometro richiede due misurazioni. Si prevede un intervallo di almeno cinque minuti tra le due prove, ma è fondamentale sapere che **tale intervallo non è tassativo**, un decorso temporale più ampio non inficia l'atto, purché sussista un'apprezzabile continuità tra la condotta di guida e il reperimento del soggetto.

Oltre all'esame tecnico, la tenuta dell'accusa dipende dalla capacità di escludere interferenze esterne tra il momento della sosta e quello del controllo.

L'ispezione dei luoghi e la prova del nesso temporale

Per neutralizzare la tesi difensiva dell'assunzione di alcol contestuale alla sosta (il cosiddetto "alcol dopo la guida"), la Polizia Giudiziaria deve procedere a un'ispezione minuziosa dell'abitacolo e delle pertinenze.

Checklist per la cristallizzazione probatoria:

[ ] **Ispezione contenitori:** ricerca di bottiglie vuote, lattine o bicchieri all'interno dell'auto o gettati nelle immediate vicinanze.

[ ] **Documentazione fiscale:** verifica di scontrini (bar, ristoranti) che possano datare con precisione l'acquisto e il consumo di bevande.

[ ] **Stato del veicolo (Fermo Tecnico):** presenza di danni da impatto, calore del motore o tracce di frenata che colleghino il mezzo a una manovra recente.

[ ] **Cronologia documentata:** annotazione dell'ora dell'incidente, della chiamata ai soccorsi e dell'arrivo della pattuglia per collocare il dato nella curva alcolimetrica.

Il mancato rinvenimento di contenitori o scontrini nell'auto costituisce un fondamentale indizio che l'assunzione è avvenuta prima della sosta.

Sintesi delle criticità: evitare l'inutilizzabilità

La giurisprudenza più recente (si veda il ribaltamento operato dalla Corte d'Appello di Milano e confermato dalla Cassazione 39736/2025) ha chiarito che le "scorciatoie" investigative non sono più ammissibili. Le segnalazioni anonime di automobilisti o passanti non costituiscono prova, ma meri **spunti investigativi** che richiedono riscontri oggettivi sulla marcia. Senza la prova certa della movimentazione antecedente in area pubblica, il solo binomio "soggetto ebbro + motore acceso fuori dal flusso veicolare" non può sostenere una condanna.

Il “messaggio” di questa guida è netto, la legalità dell'agire operativo non è un laccio, ma la garanzia della tenuta del lavoro svolto. In sede processuale un verbale che si limita a indicare il dato dell'etilometro è vulnerabile. Al contrario, un verbale che descrive minuziosamente la testa adagiata sul volante, il calore del motore, l'assenza di bottiglie nell'abitacolo e il rispetto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. è un atto inattaccabile. La precisione descrittiva è la migliore arma contro l'impunità e a tutela della certezza del diritto.

Giovanni Paris